

Anzianità contributiva anche in part-time La sentenza della Corte di cassazione

La conoscenza di una recente ordinanza della Corte di cassazione, la n.27665 del 30 ottobre 2018, concernente l'efficacia, ai fini pensionistici, dei periodi non lavorati in caso di prestazione lavorativa in regime di part-time verticale, può tornare utile anche al personale della scuola alle prese in questi giorni con la verifica del possesso dei contributi previdenziali richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico sia di vecchiaia sia anticipato.

I giudici della Corte di cassazione hanno confermato quanto già sostenuto dalla Corte di appello di Roma che, con una sentenza datata 18 gennaio 2012, aveva accolto la richiesta di alcuni dipendenti di vedersi riconosciuta l'anzianità contributiva per 52 settimane (un anno) durante le quali avevano lavorato in regime di part-time verticali (tre giorni su sei). La decisione della Corte di merito, si legge tra l'altro nell'ordinanza n. 27665, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione che, con orientamento consolidato, ha affermato, in tema di efficacia, ai fini pensionistici, dei periodi non lavorati in caso di part-time verticale, che i lavoratori con orario part-time ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro.

Nicola Mondelli